

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Procedimento Unitario n.53-1/23

Il GD

Visto il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 ss. CCII formulata da DELFIO LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, C.F. LMBDLF73A21G371T, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6, e MARIA TIZIANA DI PERNA, nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, C.F. DPRMTZ78M57G371K residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6, e la documentazione allegata;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, oltre all'omologa del piano, che siano la sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, oltre alle altre eventuali misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M.

Visti gli artt.67 e ss. CCII

Dispone che la Domanda e la Relazione dell'O.C.C. siano pubblicati su apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C.;

dispone che l'O.C.C. avvisi i creditori che dovranno comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui eseguire le successive comunicazioni che, in difetto, saranno eseguite mediante deposito in Cancelleria;

avvisa i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'O.C.C. potranno presentare le loro osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 70 CCII;

dispone che siano sospesi i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del Piano;

dispone che siano vietate le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore/consumatore nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del medesimo sino alla conclusione del procedimento;

dispone che sia vietato il compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del debitore se non preventivamente autorizzati;

dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma terzo dell'art. 70 C.C.I.I. l'O.C.C. sentito il debitore riferisca al Giudice e proponga le eventuali modifiche al Piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all'istante.

Venezia 20 marzo 2023

Il GD Dott.ssa Sara Pitinari